

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione degli Ordini e Collegi Professionali della Valle d'Aosta, denominata "Associazione Regionale dei Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta".

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Finalità e scopo associativo

L'Associazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio sociale costituito dai beni mobili acquistati dalla ex Confederazione Nazionale Professionisti e Artisti, dal fondo quote associative e dagli incrementi successivi, ivi comprese eventuali donazioni e di provvedere al funzionamento in comune degli Uffici al servizio dei singoli Enti associati.

L'Associazione si prefigge pure di svolgere entro i limiti concessi dalla Legge a beneficio degli associati, servizi assistenziali comuni, di prendere iniziative scientifiche, culturali e ricreative che siano di interesse comune, suscettibili di elevare e valorizzare le categorie professionali.

L'Associazione potrà designare, a richiesta di Enti pubblici o di Comitati, suoi rappresentanti a farne parte.

Art. 3 - Sede

La sede dell'Associazione è in Aosta, via Porta Praetoria n. 41. E' facoltà del Consiglio Direttivo di variare la sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata dal giorno della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Associati

Sono Associati dell'Associazione i seguenti Enti:

- 1) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Aosta.
- 2) Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta.
- 3) Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta.
- 4) Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta.
- 5) Associazione titolari di farmacia della Regione Valle d'Aosta.
- 6) Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d'Aosta.

Potranno, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilirà le condizioni, essere ammessi a partecipare all'Associazione altri Enti.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del periodo precedente e, se in scadenza, per la nomina delle cariche sociali.

Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, ed ha diritto di voto

per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualunque altro argomento che venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

E' espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Art. 7 - Convocazioni

L'Assemblea degli Associati viene convocata a mezzo lettera spedita a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data prevista.

Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede. Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.

Art. 8 - Maggioranze e deleghe

L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

E' consentito ai soci di farsi rappresentare nell'Assemblea Generale mediante delega scritta ad altro associato che non sia

componente del Consiglio Direttivo. La stessa persona non può rappresentare più di un associato.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

E' organo dell'Associazione il Consiglio direttivo, composto dai Presidenti pro-tempore degli Enti associati o da loro delegati.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente. I Consiglieri durano in carica fino a quando non siano revocati dai rispettivi Enti associati.

Ogni triennio si procederà al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi del presente Statuto. Esso si riunisce di regola due volte all'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Associazione, nonché tutte le altre volte che il Presidente o in sua vece il Vice Presidente lo ritenga necessario e anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con domanda scritta rivolta al Presidente, specificandone il motivo.

Le sedute del Consiglio sono valide se risultano presenti la metà più uno dei membri in carica.

Per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo è richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

Le altre deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei consiglieri presenti; parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo sono messe a

verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla gestione annuale in base al preventivo approvato dal Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente è responsabile del regolare andamento dell'Ufficio: sono ad esso affidati la custodia e la regolare amministrazione del fondo, l'archivio, i verbali delle adunanze del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni. Egli provvede alla riscossione delle entrate e alla emissione dei mandati di pagamento entro i limiti degli stanziamenti del bilancio. Le spese non contenute nel bilancio preventivo, alle quali non si possa fare fronte con il fondo delle spese impreviste, devono essere autorizzate con espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Cariche sociali

Tutte le cariche sono gratuite. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di missioni o per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'Associazione

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal mobilio e dalle suppellettili d'ufficio acquistati dalla ex Confederazione Nazionale Professionisti e Artisti in liquidazione, nonché dagli

incrementi successivi, comprese eventuali donazioni.

E' fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.

Art. 13 - Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia.

Art. 14 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Locali

I locali dell'Associazione saranno adibiti a sede dei singoli Enti associati e della Associazione. Il locale adibito alle adunanze sarà utilizzato dai singoli Enti associati che preavviseranno la Segreteria almeno 24 ore prima dell'adunanza che si intende tenere.

Nei locali dell'Associazione potranno accedere tutti gli iscritti agli Enti associati per il tempo necessario al disbrigo delle loro pratiche e per la consultazione e lettura di riviste di cui é dotata l'Associazione o gli Enti associati.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

Allo scadere dell'Associazione, il Consiglio direttivo, trasformato di diritto in Collegio di liquidazione provvederà alla liquidazione del patrimonio che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.